

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"VIVERE INSIEME"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di Marzo, in Crotone, nel sottoindicato studio notarile, alle ore diciassette.

Marzo 2021

Innanzi a me dott.Carlo Perri, Notaio in Crotone, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con studio alla Via Cappuccini, n.2,

è comparsa:

- ASCOLI Teresa, nata a Crotone il 18 Maggio 1954, residente a Rocca di Neto al Viale Pertini n.58, la quale interviene al presente atto quale presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione "VIVERE INSIEME" con sede in Rocca di Neto alla contrada Cupone, codice fiscale 91020940796, costituita con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Crotone in data 12 Giugno 2000, n.1564 serie 3; iscritta nel registro delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione Calabria con Decreto del Dirigente Generale n.298 del 17 Luglio 2000.

Cittadina italiana, della cui identità personale sono io Notaio certo.

La stessa mi chiede di ricevere il presente atto, dichiarando che in questo luogo, giorno ed ora è riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione regolarmente convocata a mezzo di Legge e di Statuto.

L'Assemblea nomina Presidente la costituita ASCOLI Teresa; la stessa invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:

- che sono presenti, in proprio e/o per delega numero 7 (sette) associati, su numero 7 (sette) associati e precisamente:

in proprio:

-- egli stessa;

-- MOLINARO Rosetta, nata a Crotone il 14 novembre 1981;

-- FRAGOMENI Francesco, nato a Siderno il 25 Aprile 1950;

-- FRAGOMENI Silvana, nata a Rocca di Neto il 14 Gennaio 1954;

-- ZILLA Carmela Rita, nata a Montefalcone di Val Fortore il 21 Settembre 1959;

per delega:

-- FRAGALE Lina, nata a Cotronei il 4 Settembre 1945; che ha delegato MOLINARO Rosetta;

-- CARELLI Vincenzo, nato a Celle di Bulgheria il 4 Ottobre

1949; che ha delegato ASCOLI Teresa;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti 4 (quattro) su 4 (quattro) membri, e precisamente;

-- ella stessa (presidente);

-- FRAGOMENI Francesco, sopra generalizzato (vicepresidente);

-- ZILLA Carmela Rita, sopra generalizzata (Segretaria)

-- FRAGOMENI Silvana, sopra generalizzata (tesoriere);

- che il Collegio Dei Revisori Dei Conti non è mai stato nominato;

d i c h i a r a

l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti al seguente

o r d i n e d e l g i o r n o

- adeguamento dello statuto al cd "Codice del Terzo Settore" disciplinato dal D.Lgs n.117/2017, successivamente integrato

con D.Lgs n.105/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

- approvazione dello statuto sociale aggiornato.

Assume la presidenza dell'Assemblea la comparente ASCOLI Teresa, la quale constata:

- che l'assemblea straordinaria è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, ed è validamente costituita ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto sociale;

- che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd Enti del Terzo Settore) e delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) la cui disciplina risulta essere in parte già in vigore ed in parte subordinata all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare il Presidente espone che:

- nella denominazione deve essere contenuta l'espressione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ovvero l'espressione Organizzazione di Volontariato o l'acronimo ODV, tuttavia fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non potrà farsi uso di tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

- l'ente non ha scopo di lucro;

- l'Ente ha accumulato nel tempo un patrimonio di Euro 66.874,00 (sessantaseimilaottocentosettantaquattro/00) come risulta dalla perizia di stima giurata innanzi a me Notaio in data 24 Febbraio 2021 Rep.28.487 redatta dal Dott. Sebastiano Iozzi, che si allega sotto la lettera "A", e che pertanto potrà essere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

- per l'organo di controllo si dovranno applicare le norme sull'organo di controllo per le Società per Azioni;

- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla c.d. riforma del terzo

settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;

- occorrerà tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.

Il Presidente, dopo aver ampiamente esposto quanto sopra, propone di approvare, il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata.

L'Assemblea, quindi, dopo breve discussione, all'unanimità
d e l i b e r a

- 1) di modificare la denominazione dell'Associazione da "VIVERE INSIEME" in "VIVERE INSIEME ODV" con la precisazione che fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non potrà farsi uso della indicazione "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
- 2) di adottare un nuovo Statuto formulato in base alla disciplina prevista dal D.lgs 117/2017 e dal D.lgs 105/20 che si allega al presente atto sotto la lettera "B", firmato dai comparenti e da me notaio;
- 3) di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito apportando allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;
- 4) di delegare il Presidente a compiere tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'associazione autorizzandolo ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;

-@-

Si fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'Art.82 secondo periodo III comma del D.lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (Art.82 V comma del D.lgs 117/2017).

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciotto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale, unitamente allo statuto allegato, ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Scritto sotto la mia direzione in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia in parte a mano da me

notaio su due fogli per sette pagine sin qui.
Sottoscritto alle ore diciotto e cinque minuti.

Firmato:

Ascoli Teresa

Carlo Perri notaio

segue impronta del sigillo



Allegato A n. 15321 di Rocca di Neto.

11

**PERIZIA DI STIMA DEL PATRIMONIO NETTO DELL'ASSOCIAZIONE VIVERE
INSIEME "CASA FAMIGLIA"**

Premessa

L'associazione Vivere insieme CF: 91020940796 con sede in Rocca di Neto c.da cupone KM 100 cap 88821 e per essa la sig.ra Teresa Ascoli nella sua qualità di legale rappresentante ha incaricato il sottoscritto Dottore Commercialista Sebastiano Iozzi con studio in Crotone Via Antonio Panella, 135 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Crotone al n.423, quale esperto per la stima e la valutazione del patrimonio sociale per l'adeguamento dello statuto degli Enti del Terzo Settore.

Dichiara:

di essere in grado di redigere la presente Relazione di Stima alla data del 31/12/2020, contenente la descrizione dei beni appartenenti a detta impresa, il valore a ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione singolarmente seguiti, con la finalità di stabilire il valore economico ragionevolmente attribuibile.

Considerazioni preliminari

L'associazione è stata fondata il 05/06/2000 essa ha come finalità la solidarietà, l'integrazione scolastica e sociale di persone diversamente abili, con attività di riabilitazione favorendo la formazione per l'inserimento lavorativo e costituisce un valido strumento di sostegno alle famiglie dei disabili. Il sottoscritto estimatore ritiene opportuno precisare quanto segue: l'associazione Vivere insieme è un'associazione di volontariato senza personalità giuridica e in quanto tale non ha l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, se non quella di redigere un rendiconto finanziario alla fine di ciascun anno solare con entrate e uscite di cassa e/o banca; In ordine ai criteri di valutazione la dottrina economico-aziendale e la prassi professionale hanno elaborato diverse metodologie, nel caso in esame, si è ritenuto opportuno adottare il metodo analitico-contabile ai fini della valutazione del patrimonio sociale che si realizza con la verifica della effettiva esistenza e consistenza dei beni mobili ed immobili al 31/01/2021, il sottoscritto ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili (fatture di acquisto) occorrenti. Si è presa visione della situazione finanziaria al 31/12/2020 dell'associazione. In ultima analisi, sono state considerate anche le informazioni di carattere generale assunte con riferimento ai servizi nell'ambito dei quali l'associazione opera.

L'immobile dove si svolge l'attività di integrazione scolastica e sociale dei ragazzi disabili è sito in Rocca di Neto (KR) alla c.da Cupone, è di proprietà del comune di Rocca di Neto (KR) il quale con l'associazione ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito ai sensi degli art. 1803 e seguenti del codice civile.

Recentemente in data 16/12/2020 l'Associazione Vivere Insieme ha acquistato dall'"A.R.S.A.C. - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE", un compendio immobiliare (fabbricati, area di corte e terreno) costituito da appezzamento di terreno agricolo, con sovrastante fabbricato colonico e tettoia coperta sito in agro di Rocca di Neto, località "Setteporte", riportato nel Catasto Terreni del Comune di Rocca di Neto al foglio di mappa 12, particella 244 e nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio di mappa 12, particella 245/sub.3 (Tettoia chiusa), foglio di mappa 12, particella 245/sub.2 (casa colonica); foglio di mappa 12, particella 179/sub.1 (magazzino), foglio di mappa 12, particella 243/sub.1 (corte) e foglio di mappa 12, particella 241/sub.1 (corte); il prezzo della compravendita attribuito dall'apposita commissione dell'ARSAC è stato di euro 60.112,00.

Le immobilizzazioni materiali sono tutti quei costi di natura pluriennale che in quanto tali concorreranno alla determinazione del risultato economico negli esercizi in cui questa stessa attività materiale verrà utilizzata. La caratteristica della materialità sta nel fatto che queste immobilizzazioni sono dotate di una propria tangibilità essendo costituite da beni aventi una propria consistenza fisica.

Le immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

MOBILI E ARREDI

Il dato comprende il dettaglio delle seguenti voci di seguito riassunte: Arredo cucina, camere da letto e tavolo da cucina;

Valore "netto" contabile al 31/12/2020 euro 5.388,45

Valore di perizia euro 5.388,45

MACCHINARI E ATTREZZATURE

Il dato comprende il dettaglio delle seguenti voci di seguito riassunte: ASCENSORE, LAVATRICE, SCALDACQUA TERMoeLETTRICO, MULTIFUNZIONE EPSON, SANIFICATORE ACQUA AD OZONO, CALDAIA

Valore "netto" contabile al 31/12/2020 euro 14.689,26

Valore di perizia euro 14.689,26

In conclusione, si può affermare che:

il valore utilizzato per valutare tali immobilizzazioni è il valore del costo;

Al fine di una corretta valutazione si prendono in considerazione anche i seguenti dati:

CONTI CORRENTI BANCARI

Il saldo del conto corrente bancario è stato verificato per mezzo degli estratti conto inviati dagli Istituti di Credito. In particolare il saldo del conto corrente al 31/12/2020 Credem n. 0100002247 è pari ad euro 100.947,92

DEBITI PER T.F.R.

Valore "netto" contabile al 31/12/2020 euro 46.340,12

Valore di perizia euro 46.340,12

DEBITI VERSO I DIPENDENTI

Valore contabile al 31/12/2020 euro 9.987,50

Valore di perizia euro 9.987,50

DEBITI VERSO INPS

Valore contabile al 31/12/2020 euro 347,00

Valore di perizia euro 347,00

DEBITI VERSO INAIL

Valore contabile al 31/12/2020 euro 1.395,50

Valore di perizia euro 1.395,50

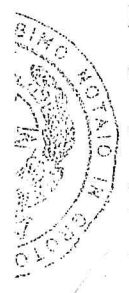
DEBITI VERSO A.R.S.A.C.

Valore contabile al 31/12/2020 euro 54.100,80

Valore di perizia euro 54.100,80

DEBITI VERSO ERARIO

Valore contabile al 31/12/2020 euro 2.090,82



Valore di perizia euro 2.090,82

Conclusioni

Si riporta, pertanto, la situazione patrimoniale dell' ASSOCIAZIONE sulla base delle considerazioni esposte.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 REDATTA SULLA BASE DEI DOCUMENTI CONTABILI

ATTIVITA' AL 31/12/2020	
TERRENO CON ANNESSO FABBRICATO	60.112
MOBILI E ARREDAMENTO	5.388
CREDEM BANCA SPA C/C 0100002247	100.948
MACCHINARI E ATTREZZATURE	14.689
TOTALE ATTIVITA'	181.137
PASSIVITA' AL 31/12/2020	
PATRIMONIO NETTO	66.874
FONDO T.F.R.	46.340
DEBITO V/A.R.S.A.C.	54.101
INPS C/COMPETENZE	347
INAIL C/COMPETENZE	1.396
PERSONALE C/RETRIBUZIONI	9.988
DEBITI V/ERARIO.	2.091
TOTALE PASSIVITA'	181.137

Il valore del patrimonio netto alla data del 31/12/2020 è pari ad euro 66.874

Lo scrivente, in esecuzione del mandato, afferma che la valutazione del complesso di beni dell'associazione di volontariato vivere insieme è stata eseguita con imparzialità e tenendo presente lo spirito dell' art. 2465 c.c.

Il sottoscritto, pertanto, attesta, ai fini dell' art. 2465 che alla data del 31/12/2020 il patrimonio dell'associazione in oggetto è pari ad euro 66.874 (importo arrotondato per difetto rispetto ai calcoli sopra esposti).

Ciò è quanto il sottoscritto riferisce in evasione dell'incarico ricevuto.

Crotone 24/02/2021

Il perito estimatore

(Dott. Sebastiano Iozzi)



Repertorio n.

28487

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

Art.1 - N.4 - R.D.L. 14 Luglio 1937 n.1666

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di
Febbraio, in Crotone, nel sottoindicato studio notarile.

24

Febbraio 2021

Innanzi a me dott. Carlo Perri, Notaio in Crotone, iscritto

nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con
studio alla via Cappuccini, n.2,

è comparso:

- IOZZI Sebastiano Francesco, nato a Rocca di Neto il 2
Ottobre 1978, residente in Rocca di Neto alla via Luigi
Pirandello, n.1, c.f.ZZI SST 78R02 H403V, iscritto
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili al n.423/A in data 8 Settembre 2016, ed al
Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della
Giustizia al n.163029, in data 14 Giugno 2011 (Gazzetta
Ufficiale n.50 del 24 Giugno 2011), identificato con Carta
di identità n.AU2548813 rilasciata dal Comune di Rocca di
Neto il 26 Ottobre 2015.

Lo stesso, della cui identità personale io sono certo, mi
ha presentato la relazione peritale che precede chiedendo di
asseverarla con giuramento.

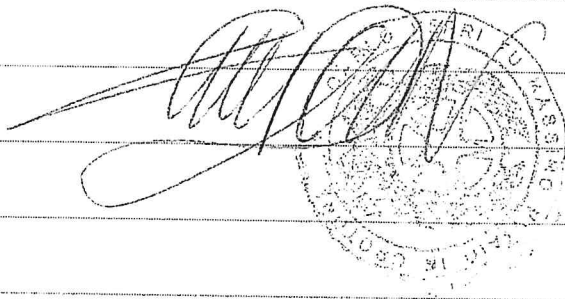
Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge il
comparente, il quale presta quindi rituale giuramento
ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a
me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di
far conoscere al Giudice la verità".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del
quale ho dato lettura al comparente che lo approva e lo
sottoscrive.

Scritto sotto la mia direzione in parte con sistema
elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me
notaio a mano su un foglio per pagine due sin qui.

[Handwritten signature]



Allegato "B" al n.15.321 di Raccolta

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "VIVERE INSIEME ODV", assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in Rocca di Neto alla contrada Cupone. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n. 328, e

successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale .

In particolare l'Associazione si propone:

A) il fine della solidarietà e dell'integrazione scolastica e sociale di persone disabili, in rapporto alle loro problematiche, anche attraverso i mezzi di terapia e di riabilitazione;

B) di favorire l'addestarmento e la formazione per l'inserimento lavorativo dei disabili, rimuovendo gli ostacoli di varia natura che si frappongono a tale progettualità;

C) di promuovere e favorire iniziative di natura culturale dirette alla comunità civile onde far nascere una coscienza diversa sulle problematiche dell'handicap;

D) di organizzare corsi di formazione professionale al fine di meglio preparare gli operatori;

E) di costituire valido strumento di sostegno alle famiglie dei disabili.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in

conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Calabria.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della

quota associativa, se prevista

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore ;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo .

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione .

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati ,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello

statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza .

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero variabile di membri da n.3 (tre) a n.9 (nove) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n.3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.3 (tre) mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati),

•accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione;
•vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
•esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
•attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del

presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Firmato:

Ascoli Teresa
Carlo Perri notaio
segue impronta del sigillo

Registrato a Crotone il 5 Mayo 2027 n. 984 fine + T
€ 9 di cui € _____ per ipotecaria
E' copia conforme all'originale, scritta in Peri e si rilascia
da me Aw. Carlo PERRI, notaio ave Crotone

Crotone il 11 Mayo 2027

